G/2233-B/1/11 (testo 2)

Il Relatore

Il Senato,

        in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

            considerate le caratteristiche fortemente innovative del «lavoro agile» rispetto ai presupposti sui quali è stata definita la complessa regolazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro e ai fini di garantire certezza nella applicazione delle norme, così da favorire la diffusione delle nuove tecnologie senza ridurre la intensità di lavoro,

        impegna il Governo:

            a produrre atti interpretativi rivolti a:

                1) specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi;

                2) garantire comunque la «copertura INAIL» del lavoratore «agile» in ogni ambito lavorativo e anche con riferimento agli infortuni *in itinere*;

                3) definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008;

                4) precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a prestazioni di lavoro agile nel loro complesso, in modo da escludere quella dei rischi legati ai singoli luoghi in cui l’attività venga svolta, che il datore spesso non può conoscere, ferma restando la garanzia per il lavoratore di una idonea sorveglianza sanitaria;

                5) chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro;

                6) precisare che non possano rientrare nell’ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l’utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad esempio, le attività di trasporto su strada.